

## INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

**ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.853 DEL 24 GENNAIO 2022 RECANTE INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 5 OTTOBRE 2021, DAL 13 AL 14 OTTOBRE 2021, DAL 22 AL 26 OTTOBRE 2021, DAL 28 AL 31 OTTOBRE 2021 E DALL'8 AL 17 NOVEMBRE 2021, NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI AGRIGENTO, DI CATANIA, DI ENNA, DI MESSINA, DI PALERMO, DI RAGUSA, DI SIRACUSA E DI TRAPANI.**

### 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si informa della avvenuta dell'**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.853 del 24 gennaio 2022** recante *“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani”*- (qui di seguito la *“Ordinanza”*).

L'Ordinanza all'art. 8 dispone quanto segue:

- a) in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola**, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 29-12-2022** – Dichiarazione stato emergenza del 29-12-2021);
- b) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 24 febbraio 2022**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
  - tempi di rimborso;

- costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
  - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene data l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- c) Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 26 agosto 2022**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

## 2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 29 dicembre 2022** – i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

**1) dell'intera rata**

ovvero

**2) della sola quota capitale**

dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

**Qualora si scelga l'opzione 1)**, gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dai Titolari in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

**Qualora si scelga l'opzione 2)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca S.p.A. all'indirizzo PEC: [chief lending@pec.iccreabanca.it](mailto:chief lending@pec.iccreabanca.it)** (riportare nell'oggetto della mail: "Ordinanza CDPC 853-22 - Eventi metereologici del 5, del 13 e 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021 Province di AG-CT-EN-MS-PA-RG-SR TP ") **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

**La richiesta dovrà pervenire entro il 31 marzo 2022 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2008.**